

AL SIGNOR PREFETTO DI SALERNO
Piazza Amendola
84100 - SALERNO
prefetto.prefsa@pec.interno.it

Eccellenza, con la presente il Consigliere Comunale di FDI **Cirielli De Mola Italo Giuseppe e l'avv. Marco Senatore**, coordinatore provinciale dell' associazione Meridione Nazionale, manifestano grande preoccupazione per la proliferazione delle Strisce blu con sosta a pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale di Cava de' Tirreni, preoccupazione sia di natura legale, ma anche economica per i cittadini cavesi.

Di seguito riportiamo una sintesi di alcuni punti dell'articolo di stampa pubblicato in data 24.02.2022, nonchè delle foto a colori relative all'erronea allocazione delle strisce blu che meriterebbero approfondimento per valutare se ci siano gravi responsabilità da parte dell'attuale Amministrazione Comunale ed eventualmente avviare le azioni necessarie per il ripristino della legalità.

Sono dupli i profili di illegittimità relativi all'aumento e collocazione installazione delle strisce blu:

1) Violazione di legge - eccesso di potere dei provvedimenti su cui si basa la istituzione delle strisce blu.

I provvedimenti che hanno come oggetto diretto ed esclusivo la disciplina della circolazione intesa come spostamenti dei veicoli e, quindi, i flussi di traffico, possono essere di tre tipi:

- i piani del traffico;
- le ordinanze generali, per intere città o parti di territorio;
- le disposizioni adottate dai municipi e dalle circoscrizioni per il traffico locale e di prossimità.

Anche i provvedimenti di portata più limitata dovrebbero esser adottati in modo coordinato e diversificato tra la zona centrale e le frazioni confinanti.

Tutto ciò non è accaduto nella fattispecie ragion per cui il presupposto giuridico su cui è costruita la allocazione delle strisce blu parcheggi a pagamento è affatto da palese illegittimità (violazione di legge, incompetenza e/o eccesso di potere).

La delibera istitutiva di zone a parcheggio a pagamento è, difatti, illegittima se non rispetta fedelmente l'iter procedimentale e motivazionale prescritto dalla Legge.

In tema va ricordata autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 116/2007), che ha già inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento.

Del resto costituisce fatto notorio che le amministrazioni locali hanno frequentemente compiuto atti illegittimi, motivati più da ragioni di tipo economico che da reali e concrete esigenze di regolamentazione della sosta o, comunque, dissuasione dall'uso dei mezzi privati e incentivo all'uso dei mezzi pubblici.

2) Illegittimità delle delibere poste a fondamento delle strisce blu.

In merito si osserva che le delibere della Giunta Municipale istitutive delle strisce blu in materia di parcheggi a pagamento sono affette per manifesta nullità derivante dalla mancata previsione di adeguate aeree destinate al libero parcheggio, come previsto dal comma 8 dell'art. 7 del Codice della Strada.

Non sono stati previsti, infatti, parcheggi liberi (né si dava atto della preesistenza di tali parcheggi) nelle immediate vicinanze dell'area interessata, che si ricorda non essere area pedonale, né zona a traffico limitato, né zona definita "A" dall'art. 2 del DM 1444/68 e/o zona di particolare rilevanza urbanistica (e comunque da individuarsi e da delimitare da parte della Giunta Comunale, sempre che sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico), (sul punto si veda Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 9 gennaio 2007, n. 116).

Come è noto l'art. 7 lett. F del C.d.S. prevede che i Comuni, nei centri abitati, possono stabilire "aree destinate al parcheggio" sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma. Nella realtà quotidiana il Comune di Cava de' Tirreni ha invece, nella maggior parte dei casi, destinato a parcheggi, come nella fattispecie, le fasce di sosta laterali della carreggiata.

Questa operazione, andando oltre il dettato di legge, è del tutto illegittima.

Per comprendere meglio tale critica occorre preliminarmente specificare quale siano gli elementi che compongono la sede stradale. Quest'ultima è la superficie delimitata dai confini stradali, e comprende le fasce di pertinenza e la carreggiata (art. 3, n. 146, C.d.S.).

Come si può vedere, il legislatore del 1992 ha inserito la nozione di fascia di pertinenza del tutto sconosciuta nel C.d.S. abrogato.

A sua volta il C.d.S. qualifica la carreggiata come "parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli", in genere delimitata da strisce di margine di color bianco (art. 3, n. 7). Chiariti gli elementi che compongono la sede stradale occorre, a questo punto, stabilire dove i Comuni possono istituire le aree di parcheggio che sono le uniche deputate ad accogliere i dispositivi di controllo di durata della sosta.

I parcheggi sono aree o infrastrutture poste fuori della carreggiata (art. 3, n. 34, C.d.S.), e non costituiscono fasce di pertinenza, bensì vere e proprie pertinenze della strada, per l'esattezza pertinenze di servizi (art. 24, n. 4, C.d.S.).

Nella locuzione fascia di pertinenza il termine pertinenza definisce, infatti, un'entità non autonoma, parte integrante della sede stradale situata oltre la carreggiata ed il confine stradale.

Una caratterizzazione della fascia di pertinenza si può trovare nella "fascia di sosta laterale" (art. 3, n.23) che, collocata al lato della carreggiata, è anche destinata agli stalli di sosta.

I parcheggi, al contrario, non devono in nessun caso intralciare la circolazione o limitare la visibilità; devono inoltre essere ubicati in maniera tale da consentire un reciproco e tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e quelli in entrata e in uscita dall'area (art. 60, n. 3, reg. al C.d.S.).

La scelta del legislatore di installare i parcheggi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio risulta anche confermata da un’ulteriore considerazione: l’art. 7, n. 6, C.d.S. del 1992 prevedeva che tali aree dovessero essere ubicate “possibilmente” fuori dalla carreggiata.

Il D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 ha, però, opportunamente modificato detto articolo, eliminando il termine “possibilmente”.

Alla luce di quanto esposto non vi è quindi alcun dubbio che le aree di parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e del tutto autonome rispetto alla sede stradale.

Di conseguenza appare evidente come non sia possibile creare parcheggi attraverso l’utilizzo di fasce di sosta laterali, la cui ubicazione non può che recare intralcio alla circolazione dinamica.

Tra i vari obblighi, divieti e limitazioni che i Sindaci hanno facoltà di istituire vi è anche la sosta a pagamento sul suolo pubblico, e specificamente il comma 1 lettera f) dispone che è possibile “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta”.

Un elemento fondamentale di tale disposizione, che però sfugge alla maggior parte delle amministrazioni comunali che la attuano, è il fatto che è possibile istituire la sosta a pagamento solo in apposite “aree destinate al parcheggio”.

A questo punto, a scanso d’equivoci, è opportuno ricordare che spesso il Legislatore chiarisce preventivamente le definizioni ed i significati della terminologia utilizzata, cosa che per quanto riguarda l’area di parcheggio fa con l’art. 3 co. 1 n. 34 del C.d.S., dove la stessa viene definita come **“area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata (o non) dei veicoli”**.

E ancora, nell’art. 2 co. 3 C.d.S., lett. E ed F, in cui si definiscono rispettivamente le “strade urbane di scorrimento” e le “strade urbane di quartiere”, vengono previste apposite aree “esterne alla carreggiata” per la sosta dei veicoli, con immissioni ed uscite concentrate e relativa corsia di manovra.

Per ribadire e rafforzare ulteriormente tale distinzione, nel comma 6 del succitato art. 7 C.d.S. il Legislatore enuncia espressamente che **“le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata, e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”**.

Da ciò ne deriva quindi che le cosiddette “Zone Blu”, ovvero gli stalli di sosta a pagamento istituiti ai margini delle strade cittadine deputate allo scorrimento del flusso veicolare, sono di fatto giuridicamente illegittime (cfr. *ex multis* sentenza n. 16237 del 27 marzo 2006 (Giudice di pace Romano – Roma); GdP Roma 27015/03, GdP Roma 30229/03; GdP Roma 14338/04; GdP Roma, 6^a sez. civ., Dr. Borrè, 14.03.2006; GdP Roma 55057/05 e le sentenze di diversi Giudici di Pace di Bari: 1824/01 (Giudice Rizzo) e 16353/03).

Altra questione attiene al recente aumento spropositato delle tariffe di parcheggio, con l’unico obiettivo di far cassa e far fronte alle notevoli problematiche di bilancio.

Tale incremento delle tariffe viola il principio di egualianza, poiché nell’accesso ad un servizio pubblico, com’è la strada, sarebbero privilegiati i cittadini con maggiori capacità

economiche, ai quali è concesso di usufruire della strada e delle relative possibilità di parcheggio, mentre ai cittadini meno abbienti sarebbe negato il medesimo diritto in forza di una legge che impone oneri sproporzionali alle capacità economiche dei medesimi.

Appare allora evidente che il pagamento per la sosta mediante dispositivi di controllo della durata debba essere qualificato come una vera e propria **tassa**, non rappresentando il corrispettivo di una prestazione o il costo di un servizio, bensì un contributo richiesto dal Comune, mediante il concessionario del servizio, ai singoli cittadini.

In data 10.3.2022, con protocollo n°202200014306, veniva presentata interrogazione a risposta scritta e in data 12.04.2022, con prot. n° 202200022953, veniva presentata diffida, entrambe rimaste in evase (che si allegano).

Noi sottoscritti, per quanto sin qui esposto, considerata la gravità della situazione che si protrae da anni

CHIEDIAMO

a Sua Eccellenza un diretto intervento, quale garante della sicurezza e della pubblica incolumità nonché “*autorità provinciale di pubblica sicurezza*”, esercitando i poteri d’impulso atti ad eliminare gli atti illegittimi posti in essere dall’amministrazione nell’allocazione delle strisce blu sul territorio Cavese.

ai sensi dell’art.11 comma 4 d. lgs n. 300/1999, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento,

INVITIAMO

Sua Eccellenza a richiedere al Sindaco l’adozione di provvedimenti volti ad eliminare le illegittimità segnalate allo scopo di evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

Nel caso gli stessi non vengano assunti nel termine indicato, provvedere ai sensi di legge .

La richiesta di tale azione è mirata alla tutela ed alla salvaguardia dell’interesse del cittadino.

A tal proposito richiamiamo l’art 54 TUEL al comma 11 il quale dispone che, in caso di inerzia del Sindaco, il Prefetto possa intervenire con proprio provvedimento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza e l’incolumità pubblica, nella condizione in cui versa la città i cui gravi pericoli sono tangibili.

Nel ringraziarLa anticipatamente restiamo in attesa di conoscere le determinazioni adottate.

Cava de’ Tirreni (SA), li 21/05/2022

Il Consigliere Comunale di FDI

Il Coordinatore Provinciale di Meridione Nazionale


Ciriello De Mola Italia Giuseppe


avv. Marco Senatore

Alla cortese attenzione
del sig. Sindaco, Vincenzo Servalli

p.c
Al Presidente del Consiglio Comunale, Adolfo Salsano

Interrogazione a risposta scritta

OGGETTO: Legittimità aree di parcheggio

Il sottoscritto Cirielli De Mola Italo Giuseppe nella qualità di Consigliere Comunale del Gruppo FDI

PREMESSO

- che il TAR della Liguria, con la sentenza numero 95 del 10 febbraio 2017, ha stabilito che l'aumento delle strisce blu non può prescindere da analisi specifiche dei flussi di traffico cittadini e dell'utilizzo delle strutture. Il Giudice amministrativo Ligure ha più in particolare ricordato che i provvedimenti emanati dai Comuni per la regolamentazione della circolazione devono essere contenuti all'interno di ordinanze motivate, con la conseguenza che, se ne ricorrono i presupposti, il giudice amministrativo può sindacarle nonostante l'ampia discrezionalità di cui godono le amministrazioni in materia";
- che gli stalli di sosta a pagamento, nelle aree urbane, sono consentiti nelle sole aree di parcheggio, a parte un'eccezione praticamente inapplicabile contenuta nell'art. 6, co. 4 lett. d) del Codice della Strada ("...per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare...");
- che la strada è composta dalla carreggiata (su cui transitano i veicoli) e le fasce di pertinenza (ovvero le parti laterali alla carreggiata). Sempre il Codice della Strada distingue fra pertinenze di Esercizio e di Servizio; le prime sono parte integrante della strada; le seconde, che sono tutte esterne alla strada, sono destinate in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada, e così elencate: le aree di servizio (es. distributori di carburante, autogrill, ...), le aree di parcheggio e i fabbricati per la manutenzione delle strade (case cantoniere);
- che in ambito urbano, lo spazio destinato alla sosta prende il nome di fascia di sosta, di fascia di sosta laterale e di area di parcheggio a seconda che si trovi sulla carreggiata, sulla fascia di pertinenza, oppure sia esterno alla strada. L'area di parcheggio è una pertinenza di Servizio, quindi, sempre (e totalmente) esterna all'intera sede stradale e non alla sola carreggiata;
- che, per mere ragioni di cassa, si è arrivati ad attribuire alle (inevitabili) linee perimetrali degli stalli di sosta a pagamento, un valore che non hanno: quello di margine della carreggiata. Ciò risulta chiaramente dall'art. 141 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. che, in merito alle strisce di margine della carreggiata, così dispone:
I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di color BIANCO;
Le strisce di margine POSSONO essere realizzate (SOLO) nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta;
- che da quanto sopra risulta chiaro che le linee perimetrali degli stalli di sosta,

non hanno anche il valore di margine della carreggiata;

- che restringere la carreggiata, significa ridurre lo spazio destinato alla circolazione e pertanto sono ben evidenti le influenze negative provocate da una riduzione del modulo di corsia, sulla fluidità e sulla sicurezza della circolazione;
- che quasi tutte le strisce blu sul territorio sono di sicuro in contrasto con la normativa vigente in materia e cosa paradossale, però, è che le strisce blu autorizzano soste in zone vietate che vengono, viceversa, sanzionate laddove non ci sono;
- che, addirittura, al Corso Mazzini, per quanto sia a senso unico la carreggiata, viene delimitata su ambo i lati dalle illegittime strisce blu, con inevitabile riduzione della strada in modo tale da pregiudicarne ancor più la sicurezza;

Tutto ciò premesso il sottoscritto nella qualità ut sopra

INTERROGA

le S.V. III.me per conoscere, per iscritto:

- a) con quale criterio si è proceduto all'aumento delle strisce blu e se è stata considerata la normativa prevista in materia dal C.d.S;
- b) se sono state fatte analisi specifiche dei flussi di traffico cittadino;
- c) quali iniziative intende prendere l'Amministrazione al fine di ripristinare la legalità ed evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla Cittadinanza, nonché alla sicurezza stradale;

Certo di un Vostro sollecito riscontro pongo deferenti ossequi.

Cava de' Tirreni, li 02.03.2022

Firma
Italo Giuseppe Cirielli De Mola

Al sig. Sindaco, dr. Vincenzo Servalli

All'Assessore alla Mobilità, dr. Germano Baldi

p.c.

Al Presidente del Consiglio, dr. Adolfo Salsano

OGGETTO: Diffida a seguito di interrogazione a risposta scritta inevasa presentata in data 10/03/2022 ad
oggetto: legittimità aree di parcheggio

Il sottoscritto Italo Giuseppe Cirielli De Mola, consigliere comunale di FDI

PREMESSO

- che in data 10/3/2022 ebbe a presentare la seguente interrogazione a risposta scritta, acquisita a protocollo con N. 202200014306, in data 10/03/2022, che allego alla presente.
- che sono trascorsi ormai più di trenta giorni senza alcuna risposta così come richiestaVi.

Tutto ciò premesso e ritenuto in fatto e in diritto si diffidano le S.V. Ill.me, ex art. 323 e 328 c.p. a voler rispondere entro e non oltre i prossimi 30 giorni, a partire dalla ricezione della presente, avvertendoVi che in difetto, elassi inutilmente i termini di legge, sarò costretto, mio malgrado, ob torto collo, a dover esporre il caso alla Procura della Repubblica di Nocera e al Prefetto di Salerno.

Certo che non sarò costretto a tanto, pongo cordiali saluti.

Data 12/04/2022

Firma

Dott. Italo Giuseppe Cirielli de mola